



Contratto di assicurazione per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da *Clostridium botulinum*

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle definizioni

Attiva ZOOTECHNIA Garanzie Integrative Non Agevolate è una polizza per la copertura della parte di rischio a totale carico dell'Aderente/Assicurato avente lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma relativamente a coperture, valori e quantità non agevolabili, ai sensi del vigente Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura valido per l'annualità corrente.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 01.01.2024



Scopri i vantaggi e i servizi di **Attiva Zootechnia** consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum.

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli allevatori per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum.



Che cosa è assicurato?

Generali Italia presta l'assicurazione nei limiti indicati in polizza.

✓ **Garanzie per le Epizootie:**

Copertura dei danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata, entro i limiti della soglia di danno. Le coperture prestate sono le seguenti:

✓ **Abbattimento Forzoso**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;

✓ **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute

✓ **Perdita di animali di alto valore genetico**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;

✓ **Mancata Produzione di Biogas**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale dei capi.

✓ **Garanzia Evento Predatorio da Canide:**

in caso di attacco che determini la morte, l'abbattimento d'urgenza, lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina, il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza.

✓ **Garanzia Perdita di Animali non Deambulanti:**

in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.

✓ **Garanzia Perdita di Animali:**

in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da Clostridium botulinum, per la sola specie bovina.

✓ **Garanzia Mancata produzione di miele:**

In conseguenza di andamento stagionale avverso che influenza la bottinatura o la secrezione nettarifera.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

✗ **Rischi coperti dalle garanzie agevolate ai sensi del vigente Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura.**

Danni causati:

- ✗ con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e del Contraente;
- ✗ da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- ✗ guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- ✗ rischi atomici;
- ✗ terrorismo, sabotaggio organizzato;
- ✗ terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni di garanzia:

! Epizootie

! La Franchigia varia tra 10% e il 20% del valore assicurato

! Lo Scoperto varia tra 0 e il 20% dell'importo liquidabile

Clostridium botulinum

il valore assicurato per ciascun allevamento non può superare il 70% del valore complessivo dell'allevamento, con il limite massimo di euro 500.000



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

- Quando il Contraente sottoscrive la polizza, e l'Aderente/Assicurato sottoscrive il Certificato di adesione hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
- In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve comunicare l'evento immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri - numero verde 800 22 11 33, oppure all'Agenzia di riferimento.



Quando e come devo pagare?

- Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio Certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente;
- Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, nei termini concordati tra le parti con apposito accordo;
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
 - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Generali Italia o all'agente in qualità di agente di Generali Italia;
 - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Generali Italia o l'agente in qualità di Agente di Generali Italia;
 - ✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione decorre nei confronti degli Aderenti/Assicurati dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione.
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con una carenza contrattuale per le nuove adesioni che, per le garanzie relative alle Epizootie, è variabile in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, mentre per tutte le altre garanzie è di tre giorni.
- La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione.
- Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, l'efficacia e la scadenza della copertura.



Come posso disdire la polizza?

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione da parte dell'aderente, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per i danni da epizoozie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)**

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate

Edizione: 01.01.2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111,00

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169,00

Fondi propri ammissibili: € 19.044.881.429,00

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

Epizoozie

1. L'assicurazione è prestata, entro i limiti della soglia di danno, per le garanzie:

- Abbattimento Forzoso**, ovvero la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
- Mancato Reddito "BASIC"**, ovvero la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Api	Peste Americana, Peste Europea	SI	SI
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica,	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI

Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky		SI

2. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizootia
Bovini e Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzoistica,
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini

3. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizootia
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzoistica,
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Tubercolosi e Brucellosi
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky e Peste Suina Africana

4. Evento predatorio da Canide, nei casi di seguito descritti:

Specie	La garanzia opera unicamente nel caso in cui l'azione dell'animale predatore determini:
Bovini	- la morte - l'abbattimento d'urgenza - lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina - il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale).
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

5. Perdita di animali non deambulanti, in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.
6. Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, per la sola specie bovina.
7. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato, **entro i limiti della Soglia di Danno**, per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

- 1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

- **Precipitazioni piovose:** Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- **Temperature critiche:** Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- 2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

- **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
- **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle specie vegetali oggetto di bottinatura.
- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o apiari limitrofi.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Api	Nomade Stanziale	Cunicoli	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Equidi	Da carne
		Ovicapri	Da latte Da carne
Bovini	Da carne Da latte Da rimonta	Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)
Bufalini	Da latte		

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva/Epizootia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata solo se l'Aderente/Assicurato ha presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate, dal quale si evince che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) sono state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato.

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	x	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.			
Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic
Api	Stanziale e Nomade	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A.	
Avicoli	Incubatoi:	garanzia non prestata	garanzia non prestata
	Per la produzione di carne - Capponi		metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.
	Per la produzione di carne - Polli		
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		
	Per la produzione di carne - Altre specie		numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.
	Per la produzione di uova da cova		
	Per la produzione di uova da consumo		

Bovini	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	Numero di fattrici da F.A.
	Da carne		
	Da latte		
Bufalini	Da latte		
Cunicoli	A ciclo aperto	Numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5	numero dei fori fattrice
	A ciclo chiuso		
	Da ingrasso	garanzia non prestata	numero di capi presenti in allevamento da F.A.
Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata
	Da latte		
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	Numero di fattrici da F.A.
	Da carne		
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	Numero di fattrici (scrofe) da F.A.
	Ingrasso e Multisede/Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.

B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata

Bovini	Il <u>numero dei Beni Assicurati</u> è pari alla sommatoria dei punti rank di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento superiore a 75, rilevato dalla documentazione dell'Associazione nazionale di Razza oppure al prodotto del numero di punti rank medi di stalla, eccedenti il valore di 75, per il numero di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento
Bufalini	

C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata

Bovini	Il <u>numero dei Beni Assicurati</u> è pari ai q.li di reflui zootecnici dichiarati dall'Aderente/Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente, redatta in base ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli ultimi 3 anni.
Bufalini	
Suini	

D - Evento predatorio da canide

Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla Consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

E - Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005

Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
--------	---

F - Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum

Bovini e Bufalini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
-------------------	---

G - Mancata produzione di miele

Apiari Stanziali e Nomadi	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da Fascicolo Aziendale.
---------------------------	---

Le quantità assicurate, in termini unitari, devono essere commisurate alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente o a quella triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (20%)	X	Prezzo Unitario
B - Perdita di animali di alto valore genetico	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
D - Evento predatorio da canide	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Valore medio del capo
E - Perdita di animali non deambulanti	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
F - Perdita di animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Prezzo Unitario
G - Mancata produzione di miele	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (Kg)	X	Prezzo Unitario



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si riportano le seguenti esclusioni di rischio:

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;
- direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- da eventi non certi.
- in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia.
- in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Franchigia/Scoperto

È prevista una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del **10% (dieci per cento)** del valore assicurato.

Per il solo caso animali al pascolo/alpeggio, nel caso in cui il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione del Certificato assicurativo, la franchigia applicata è del 20%.

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si è verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del Certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente - un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, **è applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.**

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area a maggior rischio epizootico il cui Certificato di assicurazione è stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un **ulteriore scoperto del 20%.** Tale scoperto è applicato anche nei casi di continuità assicurativa.

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella di seguito riportata:

Livello acquisto		Scoperto
I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5%
III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15%
V	Greggi aderenti al piano	20%

Scoperto sull'indennizzo per Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum:

Bovini	10% minimo € 3.000
--------	--------------------

Franchigia Contrattuale e Scoperto della garanzia mancata produzione di miele

I sinistri relativi alla garanzia per la mancata produzione di miele sono indennizzati al netto di franchigie sul valore assicurato e scoperti sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
A	pari a zero	0%	30%
B	inferiore al 20%	0%	25%
C	compreso tra 20% e inferiore a 40%	5%	10%
D	compreso tra 40% e inferiore a 60%	10%	10%
E	compreso tra 60% e inferiore a 80%	20%	10%
F	uguale o superiore a 80%	25%	15%

La classe di rischio è calcolata sulla base del danno medio degli ultimi cinque anni di ciascuna tipologia floreale nelle diverse possibili regioni di ubicazione dell'apiario (postazione) ed è riportata in apposite tabelle.

Massimale di indennizzo per la garanzia mancata produzione di miele

Generali Italia è impegnata per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio dovuto per il periodo di copertura.

Se il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, risulta essere superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono ridotti proporzionalmente al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

Gli Indici di Sinistrosità sono elaborati da Generali Italia sulla base degli indennizzi e dei premi registrati nel periodo di copertura in base al rapporto percentuale tra:

S: Importo totale degli indennizzi liquidabili e riservati, alla data del 30 settembre di ciascuna annualità;

P: l'importo totale dei premi dovuti.

L'Indice di Sinistrosità viene arrotondato secondo la regola aritmetica (da 0,1 fino a 0,5 = 0; da 0,6 fino a 0,9 = 1).

A tal fine, Generali Italia invia entro il 10 ottobre al Contraente un riepilogo complessivo degli Indici di Sinistrosità elaborati per ciascun Aderente/Assicurato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi;
- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina deve essere pari almeno a 3 giorni lavorativi;
- consegnare GENERALI ITALIA S.P.A. – per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.

	Assistenza diretta/in convenzione: non presente
	Gestione da parte di altre imprese: non presente
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Gli indennizzi vengono erogati direttamente all'Aderente/Assicurato a mezzo bonifico bancario, entro 120 giorni dalla data di accadimento dell'evento, solo se tutta la documentazione del sinistro è stata consegnata a Generali Italia entro il 90° giorno.



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala quanto segue: Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Contraente. Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Rimborso	Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la cessazione delle coperture relative a uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso e Generali Italia si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede quanto segue. L'assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione. Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo e accettati dal Contraente con sottoscrizione del riepilogativo trimestrale Per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale che, per le garanzie relative alle Epizootie, varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato. Il periodo di carenza è misurato in numero di giorni successivi alle ore 24:00 della data di notifica / trasmissione telematica indicata nel Certificato di assicurazione. Il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si sono verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica. Per tutti gli Allevamenti ubicati in provincie comprese nell'Area a maggior rischio epidemiologico il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si sono verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 120° giorno successivo alla data di notifica. La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione. Per la garanzia Mancata produzione di miele la garanzia cessa al termine di durata della fioritura, indicata in una specifica tabella, e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre Per le garanzie Evento predatorio da canide, e Perdita di animali non deambulanti e per la Mancata produzione di miele, per le nuove adesioni, l'efficacia della garanzia è successiva alla <u>carenza contrattuale di tre giorni</u>. Per la garanzia Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla <u>carenza contrattuale di trenta giorni</u>
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, allevatori, che hanno già sottoscritto almeno le coperture obbligatorie previste dalla polizza Garanzie Agevolate e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi dell'abbattimento forzoso sottosoglia per epizootie, dall'evento predatorio da canide, dalla perdita di animali non deambulanti, dalla tossinfezione botulinica e il bisogno di copertura relativo alla protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio di mancato reddito sotto soglia da epizootie e la mancata produzione reflui zootecnici per biogas.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Garanzie relative alle Epizootie	19,0%
Altre garanzie	15,0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a ... o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato. Liti transfrontaliere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA “ATTIVA ZOOTECNIA - GARANZIE INTEGRATIVE NON AGEVOLATE”

Questa polizza integra le prestazioni della polizza ATTIVA ZOOTECNIA – RISCHI AGEVOLATI o della polizza ATTIVA ZOOTECNIA – API CARE e **pertanto può essere acquistata solo da chi ha già sottoscritto un certificato agevolato.**

Indennizza i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, limite di indennizzo delle polizze agevolate, e copre le seguenti garanzie:

- Epizootie: danni conseguenti all'abbattimento degli animali allevati ordinato dall'Autorità Sanitaria, oppure al fermo dell'allevamento o al divieto di movimentazione degli animali, sempre a seguito di ordinanze dell'Autorità Sanitaria, emanate a seguito di Epizootie assicurate.
- Mancata produzione di miele: indennizza le perdite economiche derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata da fenomeni climatici avversi

Inoltre, copre rischi che non sono soggetti ad agevolazione pubblica come, ad esempio, la tossinfezione botulinica o i danni da predazione da canide.

FUNZIONAMENTO

L'allevatore sottoscrive un certificato di assicurazione che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la polizza collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le specie assicurabili, a seconda della garanzia, sono Avicoli, Bovini, Bufalini, Cunicoli, Equidi, Ovi-caprini e Suini, oltre alle api per la mancata produzione di miele.

AVVERTENZE

La polizza è acquistabile solo dopo aver sottoscritto un certificato agevolato.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “Attiva Zootechnia – Garanzie Integrative Non Agevolate” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Zootechnia – Garanzie Integrative Non Agevolate” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione “**Attiva Zootechnia – Garanzie Integrative Non Agevolate**” ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Abbattimento Forzoso	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento dovuta a: - abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure; - abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Abbattimento d'urgenza o di necessità	L'abbattimento del capo assicurato, consigliato dal Veterinario quando organi o funzioni vitali risultano compromessi o quando la morte è ormai certa ed imminente, al fine di evitare inutili sofferenze e di consentire il maggior recupero economico delle spoglie.
Adeguamento Contrattuale	È l'emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell'annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
Aderente/Assicurato	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
Agenzia	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato di Generali Italia.
Allevamento	L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Zootechnica.
Allevamento Standard	Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni.
Animale o Capo	L'individuo animale - della specie e razza assicurata – allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento.
Annualità	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno.

Area a maggior rischio epidemiologico	Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizootie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive, e franchigie. Le regioni e/o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo "Aggravamento e diminuzione del rischio".
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Anagrafe Zootechnica	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootechnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
Beni Assicurati	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti
Certificato di Assicurazione	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
Certificato di Variazione Contrattuale	Il documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il Certificato di Assicurazione, emesso per recepire le variazioni dei dati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il codice CUAA o la partita IVA, le quantità assicurate, i tassi, la PAU, il numero dei cicli, i Prezzi Unitari e le date di scadenza.
Ciclo e numero di cicli (di allevamento)	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootechnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità. Per le sole garanzie Epizootie e ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.
Codice di Identificazione Aziendale	Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootechnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica.
Contraente	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
Consistenza Zootechnica	Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootechnica.
Danno/Danni	Il totale delle perdite subite dall'Aderente/Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
Data di trasmissione telematica/Data di Notifica	Data della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, presente nel flusso di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico. In caso di rinnovo, la Data di Notifica viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno.
Decreto Prezzi	Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n. 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.)
Divieto di Movimentazione	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di animali, delle specie sensibili all'epizootia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni, miele e latte.
Fascicolo Aziendale (F.A.)	È il modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).

Fermo dell'allevamento	Il periodo di inattività produttiva dell'Allevamento che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e/o con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall'Autorità Sanitaria.
Franchigia	Percentuale del valore assicurato che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
Focolaio	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Indennizzi Riservati	Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
Malattia Infettiva	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
Malattie Pandemiche	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico.
Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute	La perdita di reddito sofferta dall'Aderente/Assicurato in conseguenza della mancata riproduzione oppure della mancata produzione di latte in ragione dell'abbattimento forzoso delle fattrici infette.
Mancato Reddito	Perdita totale o parziale del reddito, derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente polizza, in seguito a: - Fermo dell'Allevamento; - Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute.
Migliore qualifica sanitaria	Status sanitario dell'allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.
Ordinanze Sanitarie	Provvedimento esecutivo dell'autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all'insorgenza di malattie infettive.
Periodo di carenza	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Periodo di Osservazione della Sinistrosità	Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 31 ottobre di ciascuna annualità, per il quale è disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto della copertura assicurativa.

Piano Assicurativo Individuale (PAI)	Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia.
Polizza	La Polizza è il documento relativo al contratto assicurativo, tra Generali Italia e il Contraente, al quale aderisce una pluralità di Allevatori con la sottoscrizione dei Certificati di Assicurazione; il Contraente è l'ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche: 1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato 2) Società cooperative agricole e loro consorzi 3) Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del C.C 4) Società consortili di cui all'art. 2615 ter del medesimo codice Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che non godono di agevolazioni pubbliche. La Polizza è il contratto assicurativo al quale aderisce una pluralità di Allevatori con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione.
Premio di Polizza	L'ammontare dovuto a Generali Italia dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.
Prezzo Assicurativo Massimo	Valore massimo assicurabile delle produzioni zootecniche determinato per garanzia, provincia e specie, dall'apposito Decreto Prezzi emesso annualmente dal MIPAAFT.
Prezzo Unitario	Valore di ciascuna unità di bene assicurato specifico della specie e razza dell'allevamento assicurato.
Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U./ Produzione Unitaria per le garanzie relative alle Epizootie	Percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. È pari alla Produzione Unitaria, in quanto ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento. Per la garanzia MANCATA PRODUZIONE DI MIELE PER ANDAMENTO STAGIONALE AVVERSO è la produzione media di un alveare, in Kg di miele, in relazione a ciascun ciclo di allevamento.
Qualifica Sanitaria	Stato sanitario dell'allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate. Per <i>miglior qualifica sanitaria</i> si intende quella corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.
Registro Anagrafico	Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall'Associazione Italiana Allevatori.
Registro di Carico e Scarico	Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
Sequestro	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l'allevamento assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli Allevamenti focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Soglia di Danno	Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo. Oltre tale limite l'indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali.
Ufficialmente Indenne	Qualifica di allevamento o Territorio "Ufficialmente Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche.

Tasso di Premio	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
Valore Assicurato	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun Certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva di allevamento.
Valore Assicurato Unitario – V.A.U.	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva di allevamento, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
Valore ISMEA	Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587) - http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484 , (sezione: rimborsi animali)

DEFINIZIONI PER SPECIE

Allevamenti Apistici

Abbattimento Forzoso	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'Apiario dovuta a: - abbattimento parziale o totale degli alveari dell'Apiario, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria; oppure - abbattimento o soppressione delle colonie comunque finalizzato al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.	
Andamento Stagionale Avverso	Indica un andamento stagionale sfavorevole alle specie botaniche dalle quali le api raccolgono il nettare per la produzione di miele, identificato sulla base di uno scostamento dalle condizioni ottimali di crescita delle piante nettarifere. Esso è identificato sulla base dell'alterazione di parametri - ricompresi nell'indice meteorologico o in parte di esso - che si discostano significativamente dalla curva ottimale per una determinata specie vegetale o coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla secrezione nettarifera.	
Allevamento apistico	L'insieme di uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario, individuato da un codice univoco identificativo ai sensi delle vigenti "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale normativa di cui al D.M. 4/12/2009". Gli apiari assicurati e la relativa consistenza devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Apistica Nazionale.	
Alveare	L'insieme dell'arnia con la colonia delle api.	
Apiario	L'insieme degli alveari allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice univoco identificativo del proprietario e dal numero progressivo identificativo dell'apiario, ai sensi del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale approvato con decreto del 11/8/2014.	
Area ad andamento stagionale omogeneo	Area geografica caratterizzata da andamento stagionale simile:	
	Nord-Ovest	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
	Nord-Est	Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna
	Centro	Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio
	Sud	Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia
	Sardegna	Sardegna
Arnica	L'arnia è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente Apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo.	

Associazioni di Produttori Apistici	Organismi associativi rappresentativi di aziende apistiche registrate in Anagrafe Apistica Nazionale nella rispettiva regione di competenza e che erogano ai soci annualmente servizi di formazione e aggiornamento tecnico, professionale e di sanità degli alveari.
Anagrafe Apistica Nazionale	Il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari, gestita nella sezione ad essi dedicata dell'anagrafe zootecnica nazionale.
Attestazione Sanitaria	Stato sanitario dell'Apiario certificato da Medico Veterinario nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'annualità assicurativa,
B.D.A.	Banca Dati Apistica
Bollettino di perizia	Il documento che riporta i risultati di perizia per i danni da mancata produzione di miele. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
Bottinatura delle api	La raccolta, da parte delle api operaie, di vari tipi di sostanze naturali come polline, nettare e propoli.
Codice Identificativo dell'apicoltore	Codice Aziendale alfanumerico dell'attività di Apicoltura che individua e qualifica ciascuna azienda apistica.
Codice Identificativo dell'apiario	Ogni apiario è identificato univocamente dal codice aziendale dell'attività di apicoltura e dal numero progressivo di registrazione in B.D.A. oppure dal proprio codice B.D.A. assegnato a livello regionale. Tale codice individua e qualifica ciascun apiario come unità epidemiologica. L'ubicazione dell'apiario deve essere indicata nei documenti assicurativi con le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine della postazione.
Colonia di api	Una colonia di api è costituita da un'unica regina, da molte operaie (femmine sterili), da un piccolo numero di fuchi (maschi) e dalla covata (larve). Un alveare è composto da un'unica colonia o famiglia.
Conduzione Apistica	Stanziale gli Alveari non subiscono spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse. Nomade gli Alveari subiscono uno o più spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse.
Consistenza Zootecnica	Numero degli Alveari Assicurati presenti in ciascun apiario, rispondente alle consistenze indicate nella B.D.A. secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe apistica nazionale.
Divieto di Movimentazione	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di apiari, alveari, sciami, api regine e miele.
Indice meteorologico	L'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito a: - fase fenologica della specie vegetale nettariifera; - area di bottinatura delle api.
Malattia Infettiva	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un alveare/apiario ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
Mancata produzione di Miele	La perdita di reddito sofferta dall'Aderente/Assicurato in conseguenza della riduzione di produzione di miele dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni in misura avversa per l'attività di bottinatura delle api e/o di secrezioni nettariifere per le specie vegetali mellifere: - Precipitazioni piovose; - Temperature critiche; - Gelo e Brina; - Siccità. All'art.1.1 Oggetto dell'assicurazione sono riportati i valori di riferimento.

Mancato Reddito	Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente Polizza, in seguito a: - Fermo dell'Apiario; - Mancata produzione di Alveari distrutti.
Massimale di indennizzo aggregato	Il massimale (o massimale di indennizzo aggregato) è il limite di indennizzo che rappresenta la cifra o la percentuale massima indennizzabile da Generali Italia nell'Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati.
Postazione	Ubicazione di un apiario, identificata con le coordinate geografiche e riferimenti toponomastici.
Produzione Assicurata	Produzione dell'Apiario che è oggetto della copertura assicurativa, espressa in kg di miele.
Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U.	Per la garanzia EPIZOOZIE è la percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. Per la garanzia MANCATA PRODUZIONE DI MIELE PER ANDAMENTO STAGIONALE AVVERSO è la produzione media di un alveare, in Kg di miele, in relazione a ciascun ciclo di allevamento.
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
Sequestro	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di alveari/apiari da e per l'Apiario assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli apiari focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
Siccità	Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno e/o dell'aria al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da arrecare effetti determinanti sulla vitalità e fioritura delle piante.
Smelatura	Estrazione del miele dai favi. Ai fini del presente contratto si intende comprensiva della raccolta dei melari dagli apiari e il loro trasporto ai locali di estrazione del miele.
Tipologia floreale del miele	Caratterizzata, a seconda della fioritura da cui viene raccolto il nettare, da colore, consistenza, sapore e proprietà organolettiche proprie. In base alla composizione floreale, il miele può essere millefiori o monoflora (esempio: Castagno, Acacia, etc.) Nei mieli uniflorali è comunque presente una percentuale variabile di nettari provenienti da piante diverse, perché è impossibile che le api prendano nettare da un unico tipo di pianta.

Allevamenti di Avicoli

Accasamento	Presa in carico dei pulcini, per Partita.
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori grand parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:
Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (120 uova/anno/gallina).

Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;			
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (170 uova/anno/gallina).			
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:			
	Tipol. - Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Femmine	8 kg.	Misti	12 kg.
	Maschi	19 kg.		
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:			
	Tipol. Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Da rosticceria	1,6 kg.	Da sezionare	4,0 kg.
	Da arrosto	2,2 kg.	Misto	2,7 kg.
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; si definisce cappone un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della carne. Il peso di macellazione varia da 2.7 a 5.3 kg.			
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; per altre specie si intende quelle diverse da Gallus Gallus e comunque assimilabili alle categorie commerciali definite per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernici.			
Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di uova. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	Allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
	Uova da cova in fase deposizione	Allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova da consumo. Le galline ovaiole sono allevate con le seguenti modalità, cui corrisponde l'indicata produttività massima:		
	In gabbia	290 uovo/gallina	All'aperto	240 uovo/gallina
	A terra	270 uovo/gallina	Biologica	230 uovo/gallina
Avicoli per la produzione da Vita - Incubatoi	Allevamento la cui attività consiste nell'incubazione dell'uovo e la preparazione del pulcino: accettazione, disinfezione, conservazione, scelta e lavaggio uova, incubazione, schiusa, sessaggio e selezione, debeccaggio, vaccinazione, inscatolamento.			
Cassone Scarrabile	Cassone refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse animali posto esternamente alle strutture di Allevamento. L'uso del cassone comporta la sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede la sostituzione periodica.			
Ciclo Produttivo	Periodo che inizia con l'accasamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione.			

Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati, in una medesima struttura aziendale nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.
----------------	--

Allevamenti di Bovini

Allevamenti Bovini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
Allevamenti Bovini da Carne	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali da vita e/o da ingrasso e/o di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla riproduzione e/o al ristallo e/o alla macellazione.
Allevamenti Bovini da Ingrassio	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate, che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa. Nell'ambito degli Allevamenti da ingrasso si distinguono i seguenti cicli di allevamento: • Allevamento di vitello a Carne bianca o sanato (giovane bovino allevato fino al peso di 200 - 250 Kg con una alimentazione composta esclusivamente da sostituti del latte (latte ricostruito). • Allevamento di Vitellone (vitelli svezzati, sottoposti a piani di alimentazione intensivi per ottenere incrementi ponderali elevati e ridotti periodi di allevamento). In base al peso iniziale possiamo distinguere due tipi di vitelli: il vitello svezzato precocemente – cd nazionale - (generalmente nella stessa azienda) a un peso vivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed il vitello di importazione, svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg. In base al peso di macellazione possiamo distinguere due tipi di prodotto: il vitellone leggero e il vitellone pesante: • Il vitellone leggero: si ottiene allevando Animali di razze aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui risultano pronti alla macellazione ad un peso vivo compreso fra i 400 ed i 500 Kg. • Il vitellone pesante: si ottiene allevando vitelli di razze che ingrassano a pesi vivi elevati per cui possono essere macellati al peso di 550 - 650 Kg.
Allevamento da Rimonta	Allevamento nel quale sono presenti esclusivamente soggetti provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile e che non abbiano partorito, comunque destinati all'inserimento in allevamento di Bovini da Latte o da Carne.
Fattrice	Manza gravida o vacca adulta fertile, primipara o pluripara.
Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.

Allevamenti di Bufalini

Allevamenti Bufalini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
Allevamenti Bufalini da Ingrassio	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da latte che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.
Fattrice	Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.

Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.
----------------	--

Allevamenti di Cunicoli

Foro Fattrice	Spazio adeguatamente predisposto all'interno dell'Allevamento per agevolare il parto delle Fattrici, anche detto buco parto.
Fattrice	Capo di sesso femminile, gravido oppure con precedenti eventi riproduttivi.
Valore da Macello	Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo medio nazionale all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA sul mercato nazionale per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato.
Allevamenti cunicoli a ciclo aperto	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli da vita destinati a cicli da ingrasso. In questa tipologia di Allevamento, gli Animali nascono e sono allevati generalmente fino allo svezzamento.
Allevamenti cunicoli a ciclo chiuso	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico di macellazione.
Allevamento Cunicoli da ingrasso	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione del capo macellato.

Allevamenti di Equidi

Equidi	Per Equini si intendono i cavalli, gli asini ed i loro ibridi sterili (mulo, bardotto).
---------------	---

Allevamenti di Ovini e di Caprini

Allevamenti Ovini e Caprini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
Allevamenti Ovini da Carne	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla macellazione.
Capi Riproduttori	Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assicurabili: A. Agnelli da riproduzione da 6 a 12 mesi; B. Aietti da 12 a 24 mesi; C. Aietti oltre 24 mesi.
Pecore/Capre	Animali della specie ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.

Allevamenti di Suini

Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.
Lattoni	Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg.
Magroni	Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg.

Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso Suino leggero Suino pesante	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria. Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg. Capi grassi di peso superiore a 110 kg.
Allevamento Suinicoli da ingrasso.	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.
Allevamenti Suinicoli Multisede Sottociclo di allevamento multisede Scrofaia Svezzamento Magronaggio Finissaggio	Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in quattro sotto cicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sotto cicli: comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 15 kg. comprendente i suinetti dal peso di 15 fino a 30 kg. comprendente i suinetti dal peso di 30,01 fino a 90 kg. comprendente i suini dal peso di 90,01 fino a 150 kg e oltre.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Solo se è stata sottoscritta almeno una garanzia relativa alle Epizootie della Polizza Agevolata Rischi Zootecnici, vengono prestate le seguenti garanzie a scelta dell'Aderente/Assicurato, come indicate nel Certificato di Assicurazione:

- A. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato **entro i limiti della Soglia di Danno**, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. **Abbattimento Forzoso**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizootie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizootia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Api	Peste Americana, Peste Europea	SI	SI
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky		SI
	Peste Suina Africana (ad esclusione della Regione Sardegna)		SI

- B. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la **Perdita di animali di alto valore genetico**, con punteggio Rank superiore a 75, derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattie infettive o epizootie assicurate specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizootia
Bovini e Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini

- C. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la **Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattie infettive o epizootie assicurate specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizootia
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica,
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky e Peste Suina Africana

- D. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la perdita di animali in conseguenza di **Evento predatorio da canide**, nei casi di seguito descritti:

Specie	La garanzia opera unicamente nel caso in cui l'azione dell'animale predatore determini:
Bovini	- la morte - l'abbattimento d'urgenza - lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina - il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale).
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

- E. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la **Perdita di animali non deambulanti** in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del Reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.

- F. La polizza indennizza all'Aderente/Assicurato, per le sole specie bovina e bufalina, la Perdita dei capi conseguente a **Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum**.

- G. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato, **entro i limiti della Soglia di Danno**, per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

- 1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

- **Precipitazioni piovose:** Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- **Temperature critiche:** Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- 2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

- **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

- **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle specie vegetali oggetto di bottinatura.
- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o apiari limitrofi.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- e) con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e/o del Contraente;
- f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- g) ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootechnica;
- h) da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detiene la migliore qualifica sanitaria;
- i) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- j) da eventi non certi.
- k) in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia;
- l) in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Oltre ai casi sopra previsti, per l'apicoltura, sono altresì esclusi i Danni causati:

- a) ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;
- b) da eventi oggetto di garanzia verificatesi prima della data di decorrenza della garanzia del singolo alveare e/o apiario;
- c) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Franchigia assoluta e scoperti

Franchigia Contrattuale per Focolaio

I sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici ed ai piani di risanamento, sono indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci

per cento) del valore assicurato. Tale franchigia deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Per il solo caso di animali al pascolo/alpeggio, se il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello riportato nel Certificato assicurativo, la franchigia applicata è del 20%.

Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Per gli Allevamenti ubicati in provincie nelle quali si è verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del Certificato o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, è applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Come intervengono franchigia e scoperti sul Danno da Abbattimento Forzoso?

Esempio:

Nella provincia in cui si trova l'allevamento assicurato contro la Brucellosi 8 mesi prima della sottoscrizione del Certificato si è verificato un Focolaio di Brucellosi

Valore stimato del danno: euro 40.000

Lo scoperto applicabile è pari al 10%;

Indennizzo: euro 40.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 36.000.

Se la provincia in questione è in un'area a maggior rischio epizootico (es. Campania) lo scoperto applicabile è il 20%, quindi:

Importo del Valore del Danno valutato in euro 40.000.

Scoperto applicabile è pari al 20%;

Indennizzo: euro 40.000 – 8.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 32.000.

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area ai maggior rischio epizootico il cui Certificato di assicurazione è stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un ulteriore scoperto del 20%; tale scoperto viene applicato anche nei casi di continuità assicurativa.

Al fine delle presenti condizioni contrattuali, le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie Infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

Specie	Epizoozia	Area a maggior rischio epidemiologico
Api	Peste Americana, Peste Europea	Tutte le regioni e tutte le Province
Avicoli	Influenza Aviaria	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna
	Malattia di Newcastle	
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)	
Bovini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica	
Bufalini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica	
Cunicoli	Mixomatosi	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania
	Malattia Emorragica Virale	
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina e Arterite Virale	Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia

Ovini e Caprini	Brucellosi,	Tutta Italia
	Scrapie, Blue Tongue	
	Afta Epizootica	
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky	Tutta Italia

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella seguente:

Livello acquisito		Scoperto
I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5%
III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15%
V	Greggi aderenti al piano	20%

Scoperto sull'indennizzo per Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da *Clostridium botulinum*:

Bovini	10% minimo € 3.000
--------	-----------------------

Franchigia Contrattuale e Scoperto della garanzia mancata produzione di miele

I sinistri relativi alla garanzia per la mancata produzione di miele sono indennizzati al netto di franchigie sul valore assicurato e scoperti sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
A	pari a zero	0%	30%
B	inferiore al 20%	0%	25%
C	compreso tra 20% e inferiore a 40%	5%	10%
D	compreso tra 40% e inferiore a 60%	10%	10%
E	compreso tra 60% e inferiore a 80%	20%	10%
F	uguale o superiore a 80%	25%	15%

La classe di rischio è calcolata sulla base del danno medio degli ultimi cinque anni di ciascuna tipologia floreale nelle diverse possibili regioni di ubicazione dell'apiario (postazione).

Esempio:

Il danno medio rilevato dall'Osservatorio Nazionale del Miele per il periodo 2016 – 2021 del Castagno in Lombardia è stato del 21%: pertanto il raccolto del Castagno in Lombardia è assicurabile con franchigia e scoperti relativi alla classe C.

Il danno medio rilevato dall'Osservatorio Nazionale del Miele per il periodo 2016 – 2021 del Castagno in Lombardia è stato del 21%: pertanto il raccolto del Castagno in Lombardia è assicurabile con franchigia e scoperti relativi alla classe C.

Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Ovest

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	ALTRI MIELI
LIGURIA	E	C	F	E		C
LOMBARDIA	E	C	F	D	D	C
PIEMONTE	F	B	E	F	E	C
VALLE DAOSTA		A		C	D	C

Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Est

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	ALTRI MIELI
EMILIA ROMAGNA	D	A	D	A	A	A	A	C
FRIULI VENEZIA GIULIA	E	A		C	B			C
VENETO	E	B	A	D		B		C
TRENTINO A.A.		D	E	E	C			C

Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Centro

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	ALTRI MIELI
LAZIO	E	C	A	A	D				A	C
MARCHE	E	B	F	B		D	C			C
TOSCANA	E	B	F	E	D		C	E		C
UMBRIA	F	E	D	D						C

Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Isole

Regione	MILLEFIORI	EUCALIPTO	CORBEZZOLO	AGRUMI	ASFODELO	CARDO	ALTRI MIELI
SARDEGNA	D	E	E	B	D	B	C

Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Sud

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	AGRUMI	ALTRI MIELI
ABRUZZO	C	C	A	E		A	D			C
BASILICATA	B	D	C	D	D		E	C	D	C
CALABRIA	B	D	C	C			D	D	D	C
CAMPANIA	D	B	B	D	A		B			C
MOLISE				C	C	C	C			C
PUGLIA				B	C	D			C	C
SICILIA		E	D	D			C	E	E	C

La franchigia sul valore assicurato deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Massimale di indennizzo per la garanzia mancata produzione di miele

Generali Italia è impegnata per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio dovuto per il periodo di copertura.

Se il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, risulta essere superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono ridotti proporzionalmente al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

Come interviene il Massimale di rimborso?

Esempio:

Per la garanzia **"Mancata produzione di miele"** Generali Italia ha incassato complessivamente 100.000 euro di premi.

Quindi l'ammontare complessivo degli indennizzi che Generali Italia è tenuta a pagare non può superare 150.000 euro (100.000 euro di premi x 150%). Raggiunto tale limite gli indennizzi vengono ricalcolati in base al rapporto tra massimale di rimborso e valore complessivo degli indennizzi.

Ad esempio:

massimale di rimborso = 150.000 euro

sinistri indennizzabili = 200.000 euro

percentuale di indennizzabilità di ogni sinistro = 75% (150.000/200.000)

Gli Indici di Sinistrosità sono elaborati di Generali Italia sulla base degli indennizzi e dei premi registrati nel periodo di copertura in base al rapporto percentuale tra:

S: Importo totale degli indennizzi liquidabili e riservati, alla data del 30 settembre di ciascuna annualità;

P: l'importo totale dei premi dovuti.

L'Indice di Sinistrosità viene arrotondato secondo la regola aritmetica (da 0,1 fino a 0,5 = 0; da 0,6 fino a 0,9 = 1).

A tal fine, Generali Italia invia entro il 10 ottobre al Contraente un riepilogo complessivo degli Indici di Sinistrosità elaborati per ciascun Aderente/Assicurato.

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati

Condizione per rivestire la qualifica di Aderente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- essere Socio del Contraente, nel caso in cui l'Aderente/Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
- aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) e, per gli apicoltori, alla B.D.A;
- essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, elevata a 5 anni per le Aree a maggior Rischio Epidemiologico; il possesso della miglior qualifica sanitaria per tutte le Malattie Infettive assicurate deve essere esteso a tutte le specie allevate all'interno della stessa unità di rischio (codice ASL);
- aver sottoscritto, per lo stesso allevamento, almeno una garanzia relativa alle Epizootie della Polizza Agevolata Rischi Zootecnici MOD. CA RIS ZOO 2.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Api	Nomade Stanziale	Cunicoli	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Equidi	Da carne
		Ovicapri	Da latte Da carne
Bovini	Da carne Da latte Da rimonta	Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)
Bufalini	Da latte		

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva/Epizootica
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata **solo nel caso in cui l'Aderente/Assicurato abbia presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate**, dal quale si evince che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) sono state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato.

Per gli allevamenti di api è necessario allegare al Certificato di assicurazione:

- attestazione dell'assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata per l'intera annualità assicurativa e di quella precedente, rilasciata all'Aderente/Assicurato, dall'Associazione Produttori Apistici di appartenenza;
- attestazione sanitaria relativa all'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api, negli apiari assicurati, nei 12 mesi antecedenti l'annualità assicurativa;
- eventuale auto dichiarazione di produzione di miele, per il superamento della resa dello Standard Value del prodotto assicurato;
- attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, riportante per ciascun apiario l'ubicazione e le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine;
- Piano Produttivo Annuale, completo della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di copertura della garanzia.

Per gli Allevamenti di Api a conduzione nomade è necessario produrre anche la Dichiarazione di Nomadismo, completa della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di decorrenza della Polizza.

In tutti i casi in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive è superiore al valore di 500.000,00 euro può essere effettuata, dal personale tecnico incaricato dalla Direzione di Generali Italia, al fine di verificarne le condizioni di assicurabilità, una visita ispettiva da remoto o in presenza presso gli allevamenti oggetto della copertura.

Art. 4.2 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura**.

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

A) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;

B) i seguenti dati specifici della copertura:

- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
- L'indicazione delle garanzie prestate;
- Il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica, efficacia e scadenza della copertura;
- La Franchigia;
- Il Tasso di premio;
- L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.

I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Al Certificato di assicurazione deve essere allegata copia del Piano Assicurativo Individuale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scade il 31 ottobre, anticipato al 30 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico.

Per gli allevamenti di api Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scade il 15 marzo.

Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. - Zootechnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali variazioni a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

In quali casi si emettono appendici di variazione?

Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all'annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

Da quando decorre l'efficacia della copertura?

Esempio:

Allevamento di bovini sito in Lombardia, zona a basso rischio epidemiologico (vedi tab. all'Art. 3.1) a cui si applica una carenza contrattuale di 30 giorni (vedi tab. all'Art. 7.2):

- 1 aprile – l'Aderente sottoscrive il Certificato di Assicurazione e automaticamente alla stessa data parte la notifica della messa in copertura al Contraente
- In assenza di rifiuto della copertura da parte del Contraente nei 5 giorni successivi, la copertura si intende tacitamente accettata a far data dal 1 aprile
- 1 maggio – termina il periodo di carenza e inizia quello di efficacia della copertura



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza

L'Aderente/Assicurato è tenuto a:

- a) dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati sono affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.
- b) comunicare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali e a inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento.
Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 5 giorni lavorativi, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
- c) attenersi alla vigente normativa in materia di Sanità Animale relativa alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali;
- d) consentire al personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati e di esaminare la documentazione inerente alla copertura assicurativa e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a Generali Italia l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;

- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale assicurabile allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, per emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato;
- j) segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, per emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato.

Per quanto riguarda gli allevamenti di api l'Aderente/Assicurato è tenuto a:

1. Sottoscrivere il certificato di assicurazione e allegare:
 - a) Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);
 - b) Visura del censimento della Banca Dati Apistica, aggiornata al 31 dicembre dell'annualità precedente
 - c) il Piano Produttivo Annuale;
 2. assicurare tutti gli alveari, con la sola esclusione degli sciami, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apiari relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata;
 3. attenersi alle norme della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);
 4. consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Generali Italia;
 5. fornire agli apiari assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
 6. Comunicare e dichiarare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia:
 - a) le produzioni pregresse disponibili di un apiario / ubicazione per ciascuna tipologia floreale assicurata;
 - b) qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Apiari Assicurati, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica. Nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non riceva comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 3 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
 - c) l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo, relativamente agli alveari/apiari e agli eventi assicurati;
 - d) eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero degli alveari assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale/Anagrafe Apistica Nazionale, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato stesso.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6.4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Se omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.** Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁴.

Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Aderente/Assicurato sono tenuti, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6.6 - Legge applicabile e Foro competente

La polizza collettiva e le singole coperture sono disciplinate dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Aderente/Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 6.7 - Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 6.8 - Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione

La Polizza decorre dalle ore 00:00 del 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno senza tacito rinnovo.

Art. 7.2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione

La copertura decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Aderente/Assicurato alla polizza Collettiva, che per i certificati di assicurazione rinnovati in continuità, viene convenzionalmente fissata al primo gennaio di ogni anno. Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

Per le nuove adesioni, l'efficacia delle garanzie relative alle Epizootie è successiva al Periodo di carenza contrattuale che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato:

RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	DECORRENZA GARANZIA dalle ore 24:00 del	AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO (Vedi Art. 3.1) EFFICACIA DELLA GARANZIA dalle ore 24:00 del
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto	30° giorno	60° giorno
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto	60° giorno	120° giorno

Per le garanzie Evento predatorio da canide, Perdita di animali non deambulanti e per la Mancata produzione di miele, per le nuove adesioni, l'efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale di tre giorni. Per la garanzia Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da *Clostridium botulinum*, per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale di trenta giorni.

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura per la stessa tipologia di rischio prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di morte/eredità;
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

Per la garanzia Mancata produzione di miele la scadenza della garanzia è indicata nella tabella che segue:

Area ad andamento stagionale omogeneo	Specie	Periodo fioritura	Scadenza della garanzia
Centro	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Centro	Sulla	aprile – giugno	10/7
Centro	Castagno	giugno – luglio	10/8
Centro	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Centro	Eucalipto	giugno – agosto	10/9
Centro	Girasole	giugno – agosto	10/9
Centro	Edera	settembre – ottobre	30/09
Centro	Trifoglio	maggio- agosto	10/9
Nord-Ovest e Nord-Est	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Tarassaco	febbraio – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Rododendro	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Castagno	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Girasole	giugno – agosto	10/9
Nord-Ovest e Nord-Est	Erba Medica	maggio – settembre	30/09
Nord-Ovest e Nord-Est	Edera	settembre – ottobre	30/09
Sud e Sardegna	Agrumi	Marzo - aprile	10/5
Sud e Sardegna	Cardo	maggio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Asfodelo	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Trifoglio	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Sulla	aprile – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Timo	maggio – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Coriandolo	maggio - giugno	10/7
Sud e Sardegna	Eucalipto	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Girasole	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Edera	settembre – ottobre	30/09
Sud e Sardegna	Rosmarino	marzo – ottobre	30/09

La garanzia cessa al termine di durata della fioritura e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Le garanzie sono efficaci solo se il Certificato di Assicurazione è debitamente firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la chiusura di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso, e Generali Italia si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.



Come posso disdire la polizza?

Art. 8.1 - Recesso - Diritto di Ripensamento

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione da parte dell'aderente, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Aderente/Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Art. 9.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il **Premio Annuo del Certificato** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel Certificato di assicurazione è comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

Esempio di calcolo del premio

Valore assicurato: 100.000 euro

Tasso di tariffa: 0,24%

Premio: euro 100.000 x 0,24% = euro 240

In caso di cessazione anticipata della copertura e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente:

- nei casi di subentri per morte/eredità;
- nei casi di cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- nei casi di cambio anagrafico del codice cuaa e di quello identificativo dell'allevamento ma non dell'allevamento fisico;
- nei casi nei quali si può configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'allevamento;

il premio dovuto è calcolato come segue:

- per l'Aderente/Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione;
- per l'Aderente/Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Esempio di calcolo del premio in caso di cessazione/subentro

Durata del rischio dell'Aderente/Assicurato cessante: dal 1* gennaio al 31 marzo pari a 3/12 di annualità

Durata del rischio dell'Aderente/Assicurato subentrante dal 1* aprile al 31 dicembre pari a 9/12 di annualità

Premio annuo euro 240

Premio a carico dell'Aderente/Assicurato cessante: 3/12 x euro 240 = euro 60

Premio a carico dell'Aderente/Assicurato subentrante: 9/12 x euro 240 = euro 180

Art. 9.2 - Adeguamento del premio in corso d'anno del Certificato di assicurazione

Generali Italia provvede:

- entro il 30 novembre di ciascuna annualità, all'aggiornamento dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente;**
- entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie.**

Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio possono essere accettati o rifiutati dal Contraente; in caso di accettazione viene emessa una nuova polizza.

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione⁵.

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia può essere tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato⁶, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente

Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio Certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente.

Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, **nei termini concordati tra le parti** con apposito accordo.

Se il Consorzio di difesa Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze⁷.

Il premio o le rate di premio possono essere pagati dal Contraente all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Art. 9.4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'Aderente/Assicurato, in relazione alle coperture oggetto di assicurazione di seguito specificate:

- A. **Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno** derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
- B. **Perdita di animali di alto valore genetico** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
- C. **Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

ha l'obbligo di:

- a) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33**, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, **e all'Agenzia di riferimento, l'evento**, da confermare **con l'invio, a mezzo fax oppure posta elettronica, entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi**:
 - dell'esito delle prove sierologiche riferite alle epizoozie assicurate relative agli ultimi 5 anni;
 - di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
 - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Fascicolo Aziendale e dall'estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti, aggiornati alla data del Sinistro (ove non presente l'estratto della B.D.N., copia cartacea del registro di carico e scarico degli animali);
- b) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti**, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, **con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi**;
- c) per le specie sotto riportate, consegnare entro dieci giorni dalla denuncia i seguenti documenti:

Avicoli	Cunicoli
1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni; 2. Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonelle, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium; 3. Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall' ASL competente; 4. Autocertificazione rilasciata dall'Aderente/Assicurato, comprovante l'avvenuta disinfezione; 5. Modelli 4 e/o bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.	1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni; 2. Dichiarazione inerente alla data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di copertura delle garanzie; 3. Documentazione relativa alla somministrazione del vaccino e relativi richiami per Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD) ceppi MEV e MEV2, vidimata dalla ASL competente; 4. referto dell'I.Z.S. di riferimento che attesti la presenza della malattia assicurata; 5. relazione medico veterinaria che certifichi la necessità di procedere con l'abbattimento di tutti i capi; 6. Documentazione relativa alla macellazione e/o allo smaltimento dei capi abbattuti.

- d) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- e) consegnare a Generali Italia – per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al

Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;

- f) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- g) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, Generali Italia a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.

D. Evento predatorio da canide

- a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L. competente per territorio; nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L., l'allevatore deve attivare un Veterinario aziendale per accertare la causa di morte del capo deceduto, dando in entrambi i casi contestuale avviso dell'evento al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, il Servizio telematico de Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, e all'Agenzia di riferimento;**
- b) **Comunicare preventivamente al Call Center Denuncia Sinistri la data e il luogo dell'eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati** al fine di consentire al personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti;
- c) **Confermare**, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi all'evento **con l'invio di:**
 - **copia del certificato Veterinario comprovante l'avvenuto accertamento e riportante: la causa del decesso, l'elenco dettagliato dei capi deceduti, l'elenco dei capi eventualmente dispersi, la dinamica dell'evento, il tipo di animale predatore che ha causato il danno (lince, lupo o canide);**
 - **copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, riepilogativa degli animali dispersi, che devono risultare chiaramente e singolarmente identificati;**
 - **ordinanza sanitaria di interrimento se il capo non viene smaltito;**
 - **documentazione idonea a comprovare l'eventuale iscrizione del singolo capo ad un Libro Genealogico/Registro Anagrafico relativo alla razza detenuta.**

E. Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina

- a) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l'evento;**
- b) **confermare la denuncia a mezzo fax o posta elettronica entro 48 ore lavorative successive a Generali Italia, con l'invio del certificato di non trasportabilità e di idoneità alla macellazione redatto da Veterinario professionista.**

F. Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum

- a) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l'evento;**
- b) **confermare la denuncia a mezzo fax o posta elettronica entro 48 ore lavorative successive a Generali Italia, con l'invio del certificato o relazione del Medico Veterinario Ufficiale ASL nella quale, sulla base della sintomatologia clinica riscontrata negli animali, si certifica la tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.**

G. Mancata produzione di miele

- a) **comunicare immediatamente a mezzo e-mail all'agenzia di riferimento l'evento, completando la seguente documentazione entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi:**
 - 1. **la constatazione di una riduzione della raccolta di nettare per consentire un tempestivo sopralluogo peritale, specificando tutte le circostanze dell'evento⁸;**
 - 2. **la richiesta di perizia di constatazione oppure di liquidazione;**
da confermare con l'invio, a mezzo e-mail, entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi di quanto segue, per ciascun apiario colpito:
 - **modulo di denuncia sinistro, compilato e sottoscritto;**
 - **copia aggiornata della visura della B.D.A., aggiornata alla data del Sinistro;**
- b) **consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali.**
- c) **fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno⁹;**

- d) Non prelevare i melari dagli alveari dell'apiario sinistrato prima della rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 1.7 "Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari".
L'agenzia ha l'obbligo di comunicare all'Aderente/Assicurato la ricezione e il numero identificativo del sinistro comunicato a Generali Italia.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.
Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Per la sola garanzia F – Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, il valore assicurato per ciascun allevamento non può superare il 70% del valore complessivo dell'allevamento, con il limite massimo di euro 500.000.

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno , per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootica assicurata.			
Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic
Api	Stanziale e Nomade	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A.	
Avicoli	Incubatoi	garanzia non prestata	garanzia non prestata
	Per la produzione di carne - Capponi		metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.
	Per la produzione di carne - Polli		
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		
	Per la produzione di carne - Altre specie		numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.
	Per la produzione di uova da cova		
	Per la produzione di uova da consumo		
Bovini	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	numero di fattrici da F.A.
	Da carne		
	Da latte		
Bufalini	Da latte		
Cunicoli	A ciclo aperto	numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5	numero dei fori fattrice
	A ciclo chiuso		
	Da ingrasso	garanzia non prestata	numero di capi presenti in allevamento da F.A.

Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata
	Da latte		
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	numero di fattrici da F.A.
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	numero di fattrici (scrofe) da F.A.
	Ingrasso e Multisede/Svezamento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.

La quantità di latte assicurata è commisurata al numero delle fattrici, come riportato nel PGRA o, in alternativa, alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

Bovini	Il numero dei Beni Assicurati è pari alla sommatoria dei punti rank di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento superiore a 75, rilevato dalla documentazione dell'Associazione nazionale di Razza oppure al prodotto del numero di punti rank medi di stalla, eccedenti il valore di 75, per il numero di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento
Bufalini	

C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata

Bovini	Il numero dei Beni Assicurati è pari ai q.li di reflui zootecnici dichiarati dall'Aderente/Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente, redatta in base ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli ultimi 3 anni.
Bufalini	
Suini	

D - Evento predatorio da canide

Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

E - Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005

Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
--------	---

F - Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum

Bovini e Bufalini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
-------------------	---

G - Mancata produzione di miele

Apiari Stanziali e Nomadi	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da Fascicolo Aziendale.
---------------------------	---

Il **Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
B - Perdita di animali di alto valore genetico	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
D - Evento predatorio da canide	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Prezzo Unitario (TABELLA "Valore Medio del capo")
E - Perdita di animali non deambulanti	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
F - Perdita di animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Prezzo Unitario
G - Mancata produzione di miele	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (Kg)	X	Prezzo Unitario

Art. 1.3 - L'Indennizzo dei danni

- A. **Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno** derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata. L'indennizzo per le perdite parziali del valore del capitale zootecnico a seguito di **Abbattimento Forzoso** è pari al Valore ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo abbattuto, **disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria** di Abbattimento Forzoso, liquidato:
- mediante la **moltiplicazione per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria**, espressa fino ad un massimo del 60%;
 - **tenendo conto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti all'Aderente/Assicurato in base alla vigente normativa.

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore ISMEA di ciascun capo abbattuto	X	Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%)
---------------------------------------	---	--	---	--

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

L'indennizzo per il **Mancato Reddito Basic** è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria, emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg. (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	------------------------------------	---	---

L'indennizzo per il MANCATO REDDITO "BASIC" è calcolato come segue:

Fermo dell'allevamento a seguito di Abbattimento forzoso totale	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni (con il limite di 180 giorni annui)	
Mancata Produzione a seguito di Abbattimento forzoso parziale di fattrici	=	Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate	X	fattrici abbattute	X n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui)

Per la sola specie Cunicola, il numero massimo dei giorni indennizzabili è pari a 90.

B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

L'indennizzo per la perdita di animali di alto valore genetico a seguito di Abbattimento Forzoso è pari al prezzo unitario (Valore ISMEA del punto rank per la specie e razza di ogni capo abbattuto), disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria, liquidato mediante la seguente **moltiplicazione**:

Prezzo Unitario (<u>Valore ISMEA di ogni punto rank</u>)	X	Sommatoria dei punti rank al netto dei primi 75	X	Produzione Assicurata Unitaria (fino ad un massimo del 60%)
---	---	---	---	--

C. Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

L'indennizzo per la Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa, fino ad un massimo di 180 giorni.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 giorni (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	------------------------------------	---	--

L'indennizzo per il Mancato Reddito per Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas è calcolato come segue:

Indennizzo	=	Diaria giornaliera	X	n.° dei giorni di fermo dell'allevamento (con il limite di 180 giorni annui)
------------	---	--------------------	---	---

D. Evento predatorio da canide.

L'indennizzo per la morte o l'abbattimento d'urgenza causata da evento predatorio da canide, per le diverse specie assicurate, è pari al valore corrispondente alla categoria del capo sinistrato, moltiplicato per la Produzione Assicurata Unitaria:

Indennizzo	=	Valore tabellare del capo sinistrato	X	Produzione Assicurata Unitaria
------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------

Il valore del capo sinistrato è riportato nelle seguenti tabelle valori:

BOVINI (categorie di età)	Bovini di razza Piemontese Non iscritti L.G.	Bovini di razza Piemontese Isritti L.G.	Bovini meticci e di altre razze Non iscritti L.G.	Bovini di altre razze Isritti LL.GG/ Registri Anagrafici e Bovini di Razze in via di estinzione
Vitelli e vitelle Fino a 15 giorni	€ 400,00	€ 600,00	€ 200,00	€ 450,00
Vitelli e vitelle > 15 gg e fino a 6 mesi	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 600,00
Manzette > a 6 e fino a 12 mesi	€ 1.100,00	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 900,00
Manze e giovenche > 1 anno e fino a 18 mesi	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 900,00	€ 1.200,00
Vacche > 18 mesi fino a 10 anni	€ 1.400,00	€ 2.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00
Vacche > 10 anni fino a 15 anni	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 800,00

OVINI (categorie di età)	Ovini di razza e ovini di razze in via di estinzione	Ovini meticci e di altre razze
Agnelli e agnelle fino a 2 mesi	€ 80,00	€ 40,00
Agnelli e agnelle > a 2 e fino a 6 mesi	€ 100,00	€ 60,00
Adulti > a 6 mesi	€ 120,00	€ 90,00

CAPRINI (categorie di età)	Caprini di razza e caprini di razze in via di estinzione	Caprini meticci e di altre razze
Capretti fino a 2 mesi	€ 90,00	€ 50,00
Capretti > a 2 e fino a 8 mesi	€ 170,00	€ 100,00
Capre e becchi > a 8 mesi	€ 200,00	€ 80,00
Becchi > a 12 mesi	€ 240,00	€ 130,00

EQUIDI (tutte le specie e età)	€ 675,00
---	----------

I valori sopra riportati sono stabiliti in misura forfettaria e comunque ricompresi entro i valori di mercato ISMEA, (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587).

Si precisa che Generali Italia è impegnata:

In caso di smarrimento:

- **ad indennizzare il valore dei capi dispersi della specie ovina e caprina, in conseguenza di evento predatorio**, regolarmente accertato dal Veterinario Ufficiale, per i quali è stata presentata regolare denuncia di smarrimento presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza, **nel limite massimo del 10% del numero dei capi riportati nel Certificato di assicurazione.**

In caso di diroccamento:

- **ad indennizzare solo se l'evento predatorio ha comportato il contestuale decesso e/o ferimento di animali presenti nel medesimo gregge/mandria**, chiaramente riconducibili all'azione dell'Animale Predatore.

In caso di danni derivanti dalle spese per la pratica dell'eutanasia e prestazioni medico veterinarie:

- **a rimborsare le prestazioni sostenute per i capi che hanno subito lesioni entro il 3° giorno dalla data di scoperta dell'evento predatorio, documentate da diagnosi veterinaria e comprovate da regolare fattura o ricevuta fiscale;** le spese sostenute sono riscalate **nella misura fissa di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun bovino ed equino ed euro 35,00 (trentacinque/00) per ciascun ovino e caprino.**

E. Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005.

L'indennizzo per l'Abbattimento di Animali non deambulanti è calcolato come segue:

Indennizzo per l'Abbattimento di Animali non deambulanti	=	Valore di mercato ISMEA di ciascun capo abbattuto	X	Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%)
--	---	---	---	---

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

F. Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.

L'indennizzo a capo per la perdita di Animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum è pari al **Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo morto o abbattuto**, disponibile alla data del sinistro, **entro il limite assicurato di cui al precedente Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento - e con l'applicazione dello scoperto di cui al precedente Art. 3.1. – Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno.**

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

G. Mancata produzione di miele.

La determinazione del danno è stabilita direttamente da Generali Italia o dal perito da essa incaricato con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Il calcolo per la determinazione dell'Indennizzo dovuto a termini di polizza risulta dalla moltiplicazione seguente:

Indennizzo	=	% danno	X	Valore Assicurato Apiario
------------	---	---------	---	---------------------------

Art. 1.4 - Pagamento dell'Indennizzo

Gli indennizzi, dovuti in base al presente Contratto, sono erogati direttamente all'Aderente/Assicurato a mezzo bonifico bancario, entro 120 giorni dalla data di accadimento dell'evento, solo se che tutta la documentazione del sinistro è stata consegnata a Generali Italia entro il 90° giorno.

Per le specie e tipologie produttive di seguito specificate l'indennizzo calcolato come indicato all'**Art. 1.3 – L'Indennizzo dei danni** - viene liquidato applicando i coefficienti riportati nelle tabelle di liquidazione sottostanti:

Allevamento di API, nomade o stanziale

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti delle api								
Ubicazione dell'Apiario		Tra il 01/10 e il 31/01	Tra il 01/02 e il 15/03	Tra il 16/03 e il 15/04	Tra il 16/04 e il 15/05	Tra il 16/05 e il 15/06	Tra il 16/06 e il 31/08	Tra il 01/09 e il 30/09
NORD	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	5%	30%	70%	150%	125%	30%
CENTRO	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	10%	40%	90%	150%	110%	30%
SUD	Campania, Puglia, Basilicata e Calabria	5%	20%	55%	140%	140%	70%	40%
ISOLE	(Sicilia e Sardegna)	10%	30%	55%	150%	145%	50%	40%

Allevamento Bufalini

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti bufalini da latte	
Tra il 01/04 al 30/9	1,1
Tra il 1/10 e il 31/3	0,9

Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra, di 120 giorni, viene ridotto a 30 giorni e decorre dalla data di accordo tra Generali Italia e l'Aderente/Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'**Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato** - o all'esito dell'arbitrato irrituale.

Se è in corso un procedimento penale sulle cause del Sinistro, tale termine decorre dalla data di accertamento.

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C

Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato da Generali Italia presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Se i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultano **superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati** indicati nel Certificato di Assicurazione, **l'Indennizzo è ridotto in proporzione** al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra deve comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non ha provveduto può essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.

¹ ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

³ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

⁴ ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

⁵ ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

⁶ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

⁷ ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

⁸ ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile

⁹ ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile

Indice



Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate - STRUTTURA E DEFINIZIONI PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	2
DEFINIZIONI	2
DEFINIZIONI PER SPECIE	6

Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PAG.

 Che cosa è assicurato?	13
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione	13
 Che cosa NON è assicurato?	15
Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia	15
 Ci sono limiti di copertura?	15
Art. 3.1 - Franchigia assoluta e scoperti	15
Con quali condizioni operative è prestata la garanzia	19
Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati	19

Art. 4.2- Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi	21
 Dove vale la copertura?	22
Art. 5.1 Validità territoriale	22
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	22
Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza	22
Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	23
Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio	23
Art. 6.4 - Altre assicurazioni	23
Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	24
Art. 6.6 - Legge applicabile e Foro competente	24
Art. 6.7 - Misure restrittive - Sanzioni internazionali	24
Art. 6.8 - Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie	24
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	24
Art. 7.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione	25
Art. 7.2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione	25
 Come posso disdire la polizza?	26
Art. 8.1 - Recesso - Diritto di Ripensamento	26
 Quando e come devo pagare?	26
Art. 9.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione	27
Art. 9.2 - Adeguamento del premio in corso d'anno del Certificato di assicurazione	27
Art. 9.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente	27
Art. 9.4 - Oneri fiscali	28
Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	29
Art. 1.1 - Obblighi in caso di sinistro	29
Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento	31
Art. 1.3 - L'Indennizzo dei danni	33
Art. 1.4 - Pagamento dell'Indennizzo	36
Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato	37
INDICE	39



generali.it